



Ministero della Pubblica Istruzione

Norme generali in materia
di istruzione tecnico-professionale e di organi collegiali delle istituzioni
scolastiche

Articolo 1

Norme generali in materia di istruzione tecnico-professionale

1. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono riordinati e potenziati come istituti tecnico-professionali, appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore e sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore; i predetti istituti di istruzione sono organicamente strutturati sul territorio attraverso stabili collegamenti con il mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compreso il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, con l'università e la ricerca;

2. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1, con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n.400, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226 e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera f) della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di



Ministero della Pubblica Istruzione

potenziare le attività laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

3. Sono adottate apposite linee-guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e definite in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale attuati dalle strutture formative comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n.296 nonché da quelle rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226 per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.

4. Alla disciplina delle materie di cui all'articolo 7, comma 1 della legge 28 marzo 2003, n.53 ed alla revisione dei profili educativi di cui agli allegati A e B al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226 e delle indicazioni nazionali allegate al medesimo decreto legislativo si provvede con regolamenti adottati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con analoghi regolamenti si provvede alla disciplina delle stesse materie di cui al precedente periodo, anche relativamente agli istituti tecnico-professionali previsti dal presente articolo.

Articolo 2

Delega in materia di organi collegiali e di funzionamento delle istituzioni scolastiche

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, nel rispetto dell'autonomia scolastica, per la ridefinizione delle funzioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche al fine di garantire un maggiore raccordo tra le stesse e le istituzioni, gli enti, le imprese e le associazioni operanti nel territorio, nonché per assicurare una maggiore efficienza ed efficacia al funzionamento delle istituzioni scolastiche.



Ministero della Pubblica Istruzione

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Ulteriori disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) valorizzazione del collegamento delle scuole con le comunità locali ed attuazione delle disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

b) introduzione della possibilità per le istituzioni scolastiche di far partecipare agli organi collegiali e alla giunta esecutiva di rappresentanze delle autonomie locali, delle Università, delle associazioni, delle fondazioni e delle organizzazioni rappresentative del mondo economico, del terzo settore, del lavoro e delle realtà sociali e culturali presenti sul territorio;

c) attribuzione alla giunta esecutiva, di cui agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di funzioni di supporto e collaborazione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio di circolo o di istituto, in merito alle decisioni di rilevanza economico – finanziaria, nonché in materia di gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche autonome e di gestione delle risorse derivanti alle scuole da donazioni o da altri contributi secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;



Ministero della Pubblica Istruzione

d) previsione della possibilità di istituire, all'interno di ciascuna istituzione scolastica, un comitato tecnico volto a supportare e monitorare la corretta attuazione del piano dell'offerta formativa durante l'intero anno scolastico;

e) previsione di specifici corsi di formazione per i dirigenti scolastici e per i direttori dei servizi generali e amministrativi in servizio, organizzati dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 1, comma 610 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 finalizzati al più efficace esercizio delle rispettive funzioni. Allo svolgimento dei predetti corsi è destinata una quota delle risorse di bilancio previste per la formazione.

Articolo 3

Fondo perequativo

1. Al fine di assicurare alle istituzioni scolastiche l'assegnazione perequativa di cui all'articolo 21, comma 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 è istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, un apposito fondo denominato "Fondo perequativo". Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse. La consistenza annuale del "Fondo" è fissata nella misura del 5% della dotazione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 440 del 1997.

Articolo 4

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Il termine di trentasei mesi previsto dall'articolo 1, comma 5 della legge 12 luglio 2006, n.228 per l'adozione delle disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, è ulteriormente prorogato di dodici mesi.



Ministero della Pubblica Istruzione

2. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, come modificato dall'articolo 1, comma 8 della legge 12 luglio 2006, n.228, le parole “a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009”, sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010”.

3. Al decreto legislativo n.226 del 2005 sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

- a) il comma 1, dell'articolo 1 è abrogato;
- b) nell'articolo 2, al comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8 sono soppressi; e nel comma 6, i riferimenti ai licei economico e tecnologico; il comma 7 e, nel comma 8, i riferimenti ai percorsi liceali economico e tecnologico;
- c) nell'articolo 3: comma 2, ultimo periodo, i riferimenti agli articoli 6 e 10 sono soppressi;
- d) all'articolo 12, il comma 5 è abrogato;
- e) all'articolo 25: i commi 2 e 3 sono abrogati;
- f) nell'allegato B le voci relative al liceo economico e al liceo tecnologico sono soppresse;
- g) l'allegato D-bis è soppresso.

4. Dalle abrogazioni di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n.226 del 2005 sono escluse le disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali.

5. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.